



**PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI
E NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO.**

(l. 11.2.1992 n. 157 - D. Lgs. 267/2000 - l.r. n. 26/1993, 7/2002, 8/2002 – r. r. n.16/2003, - l.r. n. 17 del 02 agosto 2004 – Deliberazione G. P. n. del 2011.

STAGIONE VENATORIA 2011 - 2012

L'esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Lecco, per la stagione venatoria 2011 - 2012, è così disciplinato:

1) Ambito Territoriale di Caccia «Meratese» (Collina Lecchese) (l.r. 26/93, art. 27, c.ma 6)

A) Confini dell'Ambito Territoriale di Caccia "Meratese"

Il territorio non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi è classificato "collinare pedemontano" ed è costituito dall'Ambito Territoriale di Caccia denominato «Meratese», ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Lecco n. 23 del 23.03.1998, n. 58 del 25.07.2001 e n. 65 del 16.07.2003.

B) Calendario

- La caccia in forma vagante è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio, ed è permessa per ciascuna specie cacciabile sino alla rispettiva data di chiusura prevista dal Calendario Venatorio Regionale .

Posteriormente a giovedì 8 dicembre 2011, al fine di garantire la tutela della fauna immessa, la caccia in forma vagante potrà essere vietata su tutto il territorio dell'ATC «Meratese».

- La caccia da appostamento fisso è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

C) Orari

In tutto il territorio dell'ATC "Meratese" sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale con l'esclusione della caccia alla lepre che dovrà essere svolta secondo il seguente schema:

- da domenica 18 settembre a domenica 9 ottobre 2011:	dalle ore	6.30	alle ore	12.00
- da lunedì 10 ottobre a giovedì 8 dicembre 2011:	dalle ore	7.00	alle ore	12.00

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

D) Caccia in forma esclusiva

Al fine di alleggerire la pressione venatoria, di rafforzare il concetto di legame cacciatore-territorio e di promuovere una maggior conoscenza della fauna selvatica e delle relative forme di caccia, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d) e dell'art. 27 comma 6 della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio, d'intesa con il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, può essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia, con cane segugio, alla Lepre comune, alla Volpe (anche con cane da tana) e, senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria.
- 2) caccia, con cane da ferma, alla fauna stanziale, (esclusa la Lepre comune) e all'avifauna migratoria.
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912); coloro i quali praticano tale specializzazione, nel periodo compreso tra domenica 23 ottobre a mercoledì 30 novembre 2011 potranno esercitare la caccia alla sola avifauna migratoria anche con l'uso del cane da ferma.
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

E) Contributi di gestione

I contributi di gestione e l'ammissione ai singoli Ambiti Territoriali di Caccia sono determinati a sensi della l.r. 26/93. Il cacciatore, all'atto dell'iscrizione all'Ambito stesso, sceglie la forma di caccia di specializzazione (1, 2, 3 o 4) da apporsi sul tesserino inserito a cura del Comitato di Gestione.

Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserito in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

F) Limitazioni al prelievo venatorio

- avifauna migratoria: 30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 beccacce.
- avifauna stanziale autoctona: 2 capi giornalieri complessivi.
- Lepre comune 1 solo capo giornaliero.

⇒ La Lepre comune, la Starna e la femmina di Fagiano possono essere cacciate unicamente fino a giovedì 8 dicembre 2011 compreso.

⇒ Il quantitativo massimo personale di lepri, fagiani e starne, prelevabili nell'intera stagione venatoria, è stabilito dal regolamento interno dell'ATC «Meratese». Tale valore massimo deve essere compreso tra i seguenti limiti: Lepre comune da 2 a 5 capi, Fagiano da 15 a 20 capi, Starna da 6 a 10 capi.

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, d'intesa con il Servizio Faunistico dell'Amministrazione Provinciale adotterà un piano di prelievo per la Lepre comune.

La caccia alla Lepre comune sarà interrotta dall'Amministrazione Provinciale nel caso che sia completato il piano di prelievo programmato o nel caso che, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo

Il prelievo della Lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal CdG

G) Divieti e disposizioni particolari

Nella Zona speciale Penisola di Isella (ATC Meratese) è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo;

Nel territori dell'ATC "Meratese" sono istituite le seguenti zone a caccia speciale:

n. 1) San Michele ove il prelievo della Lepre comune avverrà nel rispetto di un piano abbattimento particolare, redatto e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese". Lo stesso ATC aggiornerà settimanalmente la Provincia di Lecco, comunicando il livello di completamento del piano di prelievo della Lepre. Il controllo dell'andamento degli abbattimenti e l'assunzione dell'atto di chiusura della caccia alla lepre nelle zone sopra citate verranno effettuate dalla Provincia di Lecco;

n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo;

n. 5) Valle della Nave, in cui è vietato l'abbattimento della femmina di Fagiano.

La cartografia di dettaglio delle predette 5 zone è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; le liberazioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del CdG dell'ATC Meratese. Nei giorni nei quali si effettuano i ripopolamenti l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00.

2) Zona faunistica delle Alpi (l.r. 26/93, art. 27, comma 5)

A) Riserva alpina

Il territorio della Zona faunistica delle Alpi, già individuato in base alla consistente presenza della tipica fauna e vegetazione alpina, è disciplinato ai sensi del r.r. n. 16/2003.

B) Confini, Comprensori Alpini

Il territorio alpino della provincia di Lecco è suddiviso nei seguenti Comprensori Alpini: Penisola Lariana, (Comprensorio interprovinciale, delibera Giunta Regionale 16 maggio 1997 n. 28609), Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi, i cui confini sono indicati nel Piano Faunistico-Venatorio, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Lecco n. 23 del 23.03.1998, n. 58 del 25.07.2001 e n. 65 del 16.07.2003. Il territorio delle riserve alpine è suddiviso in Zona di Maggior Tutela e Zona di Minor Tutela.

C) Calendario

- Zona di Maggior Tutela

L'esercizio venatorio vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica a cominciare da domenica 2 ottobre, fino a domenica 6 novembre 2011 per undici giornate complessive, ad esclusione della caccia di selezione agli Ungulati, al gallo forcello ed alla coturnice, il cui calendario verrà definito da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Tutte le forme di esercizio venatorio esercitate in Zona di Maggior tutela devono essere svolte unicamente nel Settore di appartenenza.

La provincia potrà disciplinare la caccia alla sola beccaccia nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, del r.r. n. 16 del 04 agosto 2003;

- Zona di Minor Tutela

L'esercizio venatorio alla fauna stanziale è consentito nei giorni di mercoledì e domenica da domenica 18 settembre a domenica 20 novembre 2011, ad esclusione del prelievo del maschio di Fagiano che prosegue fino a domenica 27 novembre 2011.

Posteriormente alla chiusura della caccia in Zona di Maggior Tutela, in Zona di Minor Tutela è comunque vietata la caccia al Gallo forcello ed alla Coturnice.

Per l'avifauna migratoria l'esercizio venatorio è consentito per tre giorni settimanali a scelta da domenica 18 settembre a sabato 31 dicembre 2011.

La caccia con il cane da ferma è vietata posteriormente a domenica 27 novembre 2011, ad esclusione della caccia alla Beccaccia che termina giovedì 8 dicembre 2011.

- Disposizioni comuni al territorio compreso nella Zona Alpi

L'uso del segugio è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.

Ai cacciatori in possesso del solo tesserino per la Zona di Minor Tutela è sempre vietata la caccia alla tipica fauna alpina.

In tutto il territorio della Zona Alpi, è vietata la caccia da appostamento temporaneo con o senza l'uso dei richiami vivi. È invece consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, senza l'ausilio di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino alcuna modificazione di sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

La caccia da appostamento fisso in tutta la Zona Alpi è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

D Orari

In Zona Alpi la caccia sarà svolta secondo le seguenti disposizioni:

Nella Zona di Minor Tutela sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale.

Nella Zona di Maggior Tutela:

il prelievo degli ungulati ha inizio secondo gli orari stabiliti dal tesserino regionale o secondo ulteriori disposizioni assunte dalla Provincia di Lecco, mentre l'avvio di tutte le altre forme di caccia avviene secondo lo schema di seguito riportato:

- da domenica 18 settembre a sabato 01 ottobre 2011:	dalle ore	6.30
- da domenica 02 ottobre a sabato 22 ottobre 2011:	dalle ore	7.30
- da domenica 30 ottobre a domenica 27 novembre 2011:	dalle ore	7.00
- da lunedì 28 novembre a lunedì 30 gennaio 2012:	dalle ore	7.30

Il termine dell'esercizio venatorio avviene secondo gli orari previsti dal tesserino regionale.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

E) Caccia in forma esclusiva

Al fine di alleggerire la pressione venatoria, di rafforzare il concetto di legame cacciatore-territorio e di promuovere una maggiore conoscenza della fauna selvatica e delle relative forme di caccia l'esercizio venatorio deve essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona di Minor Tutela. I cacciatori di Ungulati nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 20 novembre 2011, in Zona di Minor Tutela, e tra domenica 2 ottobre e domenica 6 novembre 2011, in Zona di Maggior Tutela, fino all'avvenuto prelievo dei capi di Ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica e all'interno dei periodi di caccia all'ungulato;

- 2) caccia con cane segugio alla Lepre comune, al Coniglio selvatico e alla volpe (anche con il cane da tana), e senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria e solo in Zona di Minor Tutela.
- 3) caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (Gallo forcello e Coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la Lepre comune) ed all'avifauna migratoria ed alla volpe.
- 4) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la Lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona di Minor Tutela.
- 5) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912);
- 6) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

F) Contributi di gestione

I contributi di gestione ed i relativi importi sono da definirsi dai Comitati di Gestione ai sensi dell'art. 32 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti nei comuni di Bellano, Parlasco, Taceno, Primaluna, Cortenova e Introbio hanno diritto alla scelta di una specializzazione in uno dei due comprensori Alpi o Prealpi lecchesi, definito "prioritario" e nel quale l'attività venatoria è svolta secondo le comuni disposizioni e possono, a partire dall'apertura della caccia, esercitare il prelievo dell'avifauna migratoria senza l'uso del cane anche nei territori della Zona di Minor Tutela dei predetti comuni ricadenti nell'altro Comprensorio, definito "secondario". A tal fine i cacciatori versano al Comprensorio secondario la quota di € 51,65=. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 2 della l.r. 26/1993.

G) Tesserino

A seguito dell'accettazione della domanda d'iscrizione, al cacciatore che esercita la caccia vagante è rilasciato l'apposito tesserino inserto predisposto di concerto con l'Amministrazione Provinciale recante l'indicazione del Comprensorio assegnato e della specializzazione scelta; il tesserino inserto dovrà essere allegato al tesserino regionale unitamente alla ricevuta del versamento dei contributi.

Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserto in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

H) Limitazioni al prelievo venatorio

- Nella stagione venatoria 2011-2012 sulla base dei dati raccolti con i censimenti sarà articolato per Comprensori Alpini e/o Settori di caccia il piano di prelievo delle seguenti specie: Gallo forcello, Coturnice, Lepre, Camoscio, Capriolo, Muflone, Cinghiale e Cervo.

Il prelievo delle specie di tipica alpina e della Lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal Comitato di Gestione.

La caccia alla Lepre comune sarà interrotta dall'Amministrazione Provinciale nel caso in cui sia completato il piano di prelievo programmato o nel caso che, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.

Al carniere personale sono applicati i seguenti limiti, complessivi e giornalieri.

- Lepre comune:	5 capi annui	1 capo giornaliero
- Ungulati:	secondo assegnazione personale	2 capi giornalieri per specie
- Starna, Fagiano, Volpe e altre specie stanziali:	senza limite annuo	2 capi giornalieri complessivi
- avifauna migratoria:	senza limite annuo 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 sole beccacce.	30 capi giornalieri, con il limite di
- tipica fauna alpina:	4 capi complessivi stagionali, senza distinzione di specie. 1 capo giornaliero tra Gallo forcello e Coturnice.	

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona di Maggior Tutela dei singoli Comprensori Alpi e Prealpi è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna; può invece essere effettuato il prelievo degli Ungulati, della Lepre comune e della Volpe; per la caccia di queste ultime due specie possono essere utilizzati solo i "Segugi".

I) Divieti e disposizioni particolari

- È vietato liberare fauna all'interno della zona di maggior tutela.
- E' vietato l'uso del cane segugio per la caccia agli Ungulati.
- Su tutto il territorio provinciale è vietata la caccia alla Pernice bianca ed alla Lepre bianca.

- In tutto il territorio del Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi", è vietato il prelievo della femmina di fagiano, così come disposto con la deliberazione n. 1 del 25.03.2011 dall'Assemblea dei soci del CAC stesso.
- Nel Comprensorio Penisola Lariana è vietata la caccia alla Coturnice e al Gallo forcello.
- Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai Comitati di Gestione.

I capi di Gallo forcello e Coturnice abbattuti dovranno obbligatoriamente essere segnalati dai responsabili di Settore, anche telefonicamente, all'Ufficio Caccia Provinciale (tel. 0341-295.258 - 259) entro le ore 12.30 del giorno successivo al prelievo. Nelle giornate di lunedì e giovedì la Provincia di Lecco provvederà ad effettuare il controllo dei capi abbattuti, sia ai fini della verifica del prelievo sia ai fini statistici. Tale controllo sarà organizzato presso i centri di raccolta Ungulati secondo un calendario reso noto contestualmente al piano di prelievo della tipica fauna alpina.

La presentazione dei capi abbattuti ai punti di controllo è obbligatoria.

Nei Comprensori Alpini è vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Nessun gruppo potrà avere più di 6 cani e non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.

- Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l'utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato dalle autorità competenti.
- Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona di Maggior Tutela dei Comprensori Alpini Lecchesi non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per la restante rete viabilistica minore è comunque fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti.

3) ADDESTRAMENTO CANI

A) Norme comuni

L'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti solo nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino nel quale si è iscritti. In tutta la Zona di Maggior Tutela della provincia di Lecco e nella Zona di Minor Tutela del Comprensorio Prealpi l'allenamento e l'addestramento sono vincolati al settore di appartenenza.

Restano esclusi i terreni in attualità di coltivazione e quelli recentemente rimboschiti e regolarmente tabellati, nonché le Oasi di protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Tutela e le Zone Speciali di cui all'art 1 comma 5 l. 157/92.

Il cacciatore che intende praticare l'addestramento e l'allenamento dei cani deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto con l'indicazione dell'Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di iscrizione, unitamente alle ricevute del versamento.

B) Ambito di caccia Meratese

Al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio libero dell'ATC Meratese, è consentito a partire da giovedì 18 agosto fino a giovedì 15 settembre secondo il seguente calendario:

- giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 1), così come specificato al punto 1 paragrafo C).
- mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 2), 3) e 4), così come specificate al punto 1 paragrafo D).

C) Zona Alpi

In Zona di Minor Tutela, al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani in territorio libero è consentito unicamente da domenica 28 agosto a mercoledì 14 settembre nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona di Minor Tutela deve effettuare l'allenamento, e l'addestramento, dei cani esclusivamente in detta zona.

In **Zona di Maggior Tutela** è consentito addestrare il cane unicamente nei giorni 14, 18, 21, 25 e 28 settembre 2011, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

È vietato inoltre l'addestramento dei cani segugi in Zona di Maggior Tutela.

Esclusivamente in Zona di Minor Tutela e nei giorni consentiti, coloro che praticano la caccia al Gallo forcello ed alla Coturnice, possono addestrare il cane senza aver ritirato il tesserino inserto e quindi senza aver versato la quota integrativa per la specializzazione. Il tesserino inserto sarà sostituito per il periodo compreso tra domenica

28 agosto e mercoledì 14 settembre da un documento, rilasciato dalla Provincia di Lecco. Oltre questo periodo, ogni cacciatore dovrà obbligatoriamente scegliere fra le specializzazioni «caccia alla fauna tipica alpina», «caccia all'avifauna ripopolabile» o «caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane» e dovrà quindi munirsi del tesserino inserto previo versamento della quota integrativa.

Il pagamento della quota integrativa per la caccia alla tipica fauna alpina ed il ritiro del tesserino inserto devono essere effettuati entro e non oltre sabato 17 settembre, pena l'esclusione definitiva dalla suddetta specializzazione.

D) Addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi

L'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi può essere effettuato a partire dal 1 febbraio di ogni anno fino all'inizio dell'addestramento ordinario, con l'esclusione dei mesi di aprile e maggio; ai sensi degli art. 51, comma 2 e art. 27, commi 5 e 6, l.r. 26/93 l'addestramento può avvenire unicamente in aree stabilite dalla Provincia di Lecco.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino o nel quale ci si è iscritti per la stagione venatoria 2011-2012. Coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco non vi cacciano, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del r.r. n. 16/2003, possono addestrare nel CA o nell'ATC di residenza.

Nell'Ambito di Caccia Meratese l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie.

Nei Comprensori Alpini l'addestramento è consentito unicamente:

1. in Comune di Colico, solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini:
 - a. dal Ponte di Chiuso, si segue il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso;
 - b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino ad incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
3. in comune di Lecco, dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Derviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.

Nelle predette aree alpine l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm..

I cacciatori, durante l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, devono portare un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

4) Norme Finali

A) Mezzi di caccia

Come precisato dalla l. 157/92 e dalla l.r. 26/93.

In applicazione della Direttiva Comunitaria volta a inibire l'uso di munizioni di piombo all'interno delle zone umide e nelle loro vicinanze, è vietato l'uso di pallini di piombo nella Zona a Caccia Speciale n. 6) Lago di Annone, la cui cartografia di dettaglio è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

B) Ammissione (ai sensi dell'art. 33 e 34 l.r. 26/93)

AT / CA	Indice	TASP	Posti caccia teorici
Ambito Territoriale di Caccia Meratese	19,01	15.512 ha	816
Comprensorio Alpino Alpi Lecchesi	49,49	14.778 ha	299
Comprensorio Alpino Prealpi Lecchesi	49,49	20.573ha	416
Comprensorio Alpino Penisola Lariana	49,49	2.307 ha	47

C) Norme comuni

È vietato lasciare vagare incustoditi, o fuori controllo, cani di qualsiasi razza o incrocio nei luoghi in cui possono arrecare danno o disturbo alla fauna selvatica o alle coltivazioni.

È fatto obbligo a tutti i possessori di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile ed inamovibile all'esterno dei capanni di cui sono titolari, il numero di riconoscimento del capanno, riportato sull'autorizzazione.

Dal 1 ottobre al 30 novembre 2011, la Provincia, avendo già acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, autorizza l'esercizio venatorio da appostamento fisso per ulteriori due giornate settimanali, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

Su tutto il territorio provinciale è vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Muflone, Gallo forcello, Cesena e Tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità Montane è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso la Cesena ed il Tordo Sassello.

Durante la caccia da appostamento fisso è possibile l'uso del cane da riporto per il solo recupero dei capi feriti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente calendario venatorio integrativo, valgono le disposizioni indicate nel Calendario Venatorio Regionale, nelle vigenti leggi statali e regionali e nel regolamento regionale n 16 del 04.08.2003, ivi comprese le norme sanitarie.

Ad ogni cacciatore che nella medesima giornata venatoria prelevi un capo e lo depositi quindi in una località diversa da quella ove poi torna ad effettuare l'esercizio dell'attività venatoria, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella del tesserino regionale già contrassegnata all'atto del prelievo.

Il cacciatore, prima di trasportare i capi abbattuti al di fuori dell'appostamento fisso di caccia deve annotare sul tesserino regionale il numero di capi fino a quel momento abbattuti.

È sempre vietato l'abbattimento di: Passero, Passera mattugia Passero oltremontano e Storno (D.P.C.M. 21 marzo 1997), del Fringuello e della Peppola (D.P.C..M. 22 novembre 1993), escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1 della l. 157/92.

Nel caso in cui la Regione Lombardia ne dovesse consentire l'abbattimento in deroga alle leggi vigenti, la caccia dovrà essere svolta secondo le disposizioni emanate dalla Regione stessa.

Su tutto il territorio della provincia è vietata l'immissione e la caccia di tutte le specie e sottospecie alloctone ed in particolare di: Minilepre, Colino della virginia e Pernice rossa.

Fanno eccezione il Muflone ed il Cinghiale, di cui è comunque vietata l'immissione ma che sono oggetto di caccia unicamente nel Comprensorio Alpino "Penisola Lariana".

Durante l'azione venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione della Zona Alpi ove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli Ungulati rilasciato dal Comprensorio di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- usare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con contenitore di carica ad apertura ritardata ovvero a lunga gittata tipo over 100 metri o assimilabili;

È fatto obbligo a tutti i cacciatori di consegnare ai soggetti preposti alla vigilanza venatoria le munizioni portate sul luogo di caccia. Qualora lo ritenessero necessario, gli addetti alla vigilanza possono trattenere le munizioni e trasportarle presso i propri uffici per i successivi controlli i quali possono comportare anche l'apertura delle cartucce.

C) Comprensorio Alpino di Caccia Interprovinciale «Penisola Lariana»

Con esclusione della caccia agli Ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del Comprensorio Penisola Lariana, vige il calendario venatorio integrativo per la stagione di caccia 2011-2012 della Provincia di Como.

D) Valichi Montani (l.r. 26/1993, art 43, comma 3) e Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione (l.r. 26/1993, art 1, comma 4)

Nel territorio della Zona faunistica della Alpi e dell'ATC Meratese sono individuate le seguenti Zone di Protezione delle rotte migratorie:

- Oasi di Protezione La Passata;
- Oasi di Protezione Pertusio
- Oasi di Protezione Garavina;
- Parco Naturale Adda Nord.
- Parco Naturale Valle del Lambro.

E) Zone a Gestione Venatoria differenziata

Ai sensi dell'art. 27 comma 9 e dell'art. 34 comma 1 lett. d) sono istituite le seguenti Zone a Gestione Venatoria differenziata:

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali (Prealpi Lecchesi), limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona di Maggior Tutela è vietata la caccia alla lepre.
- nella zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), nelle Alpi Lecchesi, è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati;
- nelle zone speciali delle Prealpi Lecchesi Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati; nella seconda zona è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario Venatorio provinciale della stagione di caccia 2007/2008; in questa Zona speciale non sono autorizzabili variazioni della posizione del capanno.
- nelle zone speciali Morterone e Butteri (Prealpi Lecchesi) è vietata ogni forma di caccia ad eccezione di quella agli Ungulati. E' inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire da domenica 02 ottobre a domenica 20 novembre 2011.

5) CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della Lombardia del 18 giugno 2008 n. 17, anche nella provincia di Lecco devono essere applicate le seguenti misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) presenti nel territorio regionale.

Le disposizioni sotto riportate sono contenute nel D.M. 17 ottobre 2007 : "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)"

Divieti generali validi per tutte le ZPS:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli Ungulati;
- effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas Penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione:

- esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:

- esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Per quanto riguarda nello specifico il territorio della Provincia di Lecco, si informa che sono presenti 5 ZPS le quali, ai fine dell'applicazione dei precedenti divieti, hanno le caratteristiche di sotto riportate:

Nome ZPS	Tipologia	Inclusa in un 'area a caccia chiusa.	Vi si pratica la caccia.
Grigne	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini	Parzialmente	Si, nella maggior parte della ZPS
Monte Barro	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini nonché Valichi Montani	Interamente	no
Triangolo Lariano	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Parzialmente	Si, in una parte della ZPS
Monte Resegone	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Interamente	no
Costa del Pallio	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Interamente	no



**PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI
E NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO.**

(l. 11.2.1992 n. 157 - D. Lgs. 267/2000 - l.r. n. 26/1993, 7/2002, 8/2002 – r. r. n.16/2003, - l.r. n. 17 del 02 agosto 2004 – Deliberazione G. P. n. del 2011.

STAGIONE VENATORIA 2011 - 2012

L'esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Lecco, per la stagione venatoria 2011 - 2012, è così disciplinato:

1) Ambito Territoriale di Caccia «Meratese» (Collina Lecchese) (l.r. 26/93, art. 27, c.ma 6)

A) Confini dell'Ambito Territoriale di Caccia "Meratese"

Il territorio non compreso nella Zona Faunistica delle Alpi è classificato "collinare pedemontano" ed è costituito dall'Ambito Territoriale di Caccia denominato «Meratese», ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Lecco n. 23 del 23.03.1998, n. 58 del 25.07.2001 e n. 65 del 16.07.2003.

B) Calendario

- La caccia in forma vagante è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio, ed è permessa per ciascuna specie cacciabile sino alla rispettiva data di chiusura prevista dal Calendario Venatorio Regionale .

Posteriormente a giovedì 8 dicembre 2011, al fine di garantire la tutela della fauna immessa, la caccia in forma vagante potrà essere vietata su tutto il territorio dell'ATC «Meratese».

- La caccia da appostamento fisso è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

C) Orari

In tutto il territorio dell'ATC "Meratese" sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale con l'esclusione della caccia alla lepre che dovrà essere svolta secondo il seguente schema:

- da domenica 18 settembre a domenica 9 ottobre 2011:	dalle ore	6.30	alle ore	12.00
- da lunedì 10 ottobre a giovedì 8 dicembre 2011:	dalle ore	7.00	alle ore	12.00

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

D) Caccia in forma esclusiva

Al fine di alleggerire la pressione venatoria, di rafforzare il concetto di legame cacciatore-territorio e di promuovere una maggior conoscenza della fauna selvatica e delle relative forme di caccia, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. d) e dell'art. 27 comma 6 della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio, d'intesa con il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, può essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia, con cane segugio, alla Lepre comune, alla Volpe (anche con cane da tana) e, senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria.
- 2) caccia, con cane da ferma, alla fauna stanziale, (esclusa la Lepre comune) e all'avifauna migratoria.
- 3) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912); coloro i quali praticano tale specializzazione, nel periodo compreso tra domenica 23 ottobre a mercoledì 30 novembre 2011 potranno esercitare la caccia alla sola avifauna migratoria anche con l'uso del cane da ferma.
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.

E) Contributi di gestione

I contributi di gestione e l'ammissione ai singoli Ambiti Territoriali di Caccia sono determinati a sensi della l.r. 26/93. Il cacciatore, all'atto dell'iscrizione all'Ambito stesso, sceglie la forma di caccia di specializzazione (1, 2, 3 o 4) da apporsi sul tesserino inserito a cura del Comitato di Gestione.

Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserito in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

F) Limitazioni al prelievo venatorio

- avifauna migratoria: 30 capi giornalieri, con il limite di 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 beccacce.
- avifauna stanziale autoctona: 2 capi giornalieri complessivi.
- Lepre comune 1 solo capo giornaliero.

⇒ La Lepre comune, la Starna e la femmina di Fagiano possono essere cacciate unicamente fino a giovedì 8 dicembre 2011 compreso.

⇒ Il quantitativo massimo personale di lepri, fagiani e starne, prelevabili nell'intera stagione venatoria, è stabilito dal regolamento interno dell'ATC «Meratese». Tale valore massimo deve essere compreso tra i seguenti limiti: Lepre comune da 2 a 5 capi, Fagiano da 15 a 20 capi, Starna da 6 a 10 capi.

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, d'intesa con il Servizio Faunistico dell'Amministrazione Provinciale adotterà un piano di prelievo per la Lepre comune.

La caccia alla Lepre comune sarà interrotta dall'Amministrazione Provinciale nel caso che sia completato il piano di prelievo programmato o nel caso che, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo

Il prelievo della Lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal CdG

G) Divieti e disposizioni particolari

Nella Zona speciale Penisola di Isella (ATC Meratese) è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo;

Nel territori dell'ATC "Meratese" sono istituite le seguenti zone a caccia speciale:

n. 1) San Michele ove il prelievo della Lepre comune avverrà nel rispetto di un piano abbattimento particolare, redatto e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese". Lo stesso ATC aggiornerà settimanalmente la Provincia di Lecco, comunicando il livello di completamento del piano di prelievo della Lepre. Il controllo dell'andamento degli abbattimenti e l'assunzione dell'atto di chiusura della caccia alla lepre nelle zone sopra citate verranno effettuate dalla Provincia di Lecco;

n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo;

n. 5) Valle della Nave, in cui è vietato l'abbattimento della femmina di Fagiano.

La cartografia di dettaglio delle predette 5 zone è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; le liberazioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del CdG dell'ATC Meratese. Nei giorni nei quali si effettuano i ripopolamenti l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00.

2) Zona faunistica delle Alpi (l.r. 26/93, art. 27, comma 5)

A) Riserva alpina

Il territorio della Zona faunistica delle Alpi, già individuato in base alla consistente presenza della tipica fauna e vegetazione alpina, è disciplinato ai sensi del r.r. n. 16/2003.

B) Confini, Comprensori Alpini

Il territorio alpino della provincia di Lecco è suddiviso nei seguenti Comprensori Alpini: Penisola Lariana, (Comprensorio interprovinciale, delibera Giunta Regionale 16 maggio 1997 n. 28609), Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi, i cui confini sono indicati nel Piano Faunistico-Venatorio, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Lecco n. 23 del 23.03.1998, n. 58 del 25.07.2001 e n. 65 del 16.07.2003. Il territorio delle riserve alpine è suddiviso in Zona di Maggior Tutela e Zona di Minor Tutela.

C) Calendario

- Zona di Maggior Tutela

L'esercizio venatorio vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica a cominciare da domenica 2 ottobre, fino a domenica 6 novembre 2011 per undici giornate complessive, ad esclusione della caccia di selezione agli Ungulati, al gallo forcello ed alla coturnice, il cui calendario verrà definito da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Tutte le forme di esercizio venatorio esercitate in Zona di Maggior tutela devono essere svolte unicamente nel Settore di appartenenza.

La provincia potrà disciplinare la caccia alla sola beccaccia nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, del r.r. n. 16 del 04 agosto 2003;

- Zona di Minor Tutela

L'esercizio venatorio alla fauna stanziale è consentito nei giorni di mercoledì e domenica da domenica 18 settembre a domenica 20 novembre 2011, ad esclusione del prelievo del maschio di Fagiano che prosegue fino a domenica 27 novembre 2011.

Posteriormente alla chiusura della caccia in Zona di Maggior Tutela, in Zona di Minor Tutela è comunque vietata la caccia al Gallo forcello ed alla Coturnice.

Per l'avifauna migratoria l'esercizio venatorio è consentito per tre giorni settimanali a scelta da domenica 18 settembre a sabato 31 dicembre 2011.

La caccia con il cane da ferma è vietata posteriormente a domenica 27 novembre 2011, ad esclusione della caccia alla Beccaccia che termina giovedì 8 dicembre 2011.

- Disposizioni comuni al territorio compreso nella Zona Alpi

L'uso del segugio è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.

Ai cacciatori in possesso del solo tesserino per la Zona di Minor Tutela è sempre vietata la caccia alla tipica fauna alpina.

In tutto il territorio della Zona Alpi, è vietata la caccia da appostamento temporaneo con o senza l'uso dei richiami vivi. È invece consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, senza l'ausilio di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino alcuna modificazione di sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

La caccia da appostamento fisso in tutta la Zona Alpi è consentita da domenica 18 settembre 2011 a lunedì 30 gennaio 2012 per tre giorni settimanali a scelta, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

D Orari

In Zona Alpi la caccia sarà svolta secondo le seguenti disposizioni:

Nella Zona di Minor Tutela sono in vigore gli orari previsti dal tesserino regionale.

Nella Zona di Maggior Tutela:

il prelievo degli ungulati ha inizio secondo gli orari stabiliti dal tesserino regionale o secondo ulteriori disposizioni assunte dalla Provincia di Lecco, mentre l'avvio di tutte le altre forme di caccia avviene secondo lo schema di seguito riportato:

- da domenica 18 settembre a sabato 01 ottobre 2011:	dalle ore	6.30
- da domenica 02 ottobre a sabato 22 ottobre 2011:	dalle ore	7.30
- da domenica 30 ottobre a domenica 27 novembre 2011:	dalle ore	7.00
- da lunedì 28 novembre a lunedì 30 gennaio 2012:	dalle ore	7.30

Il termine dell'esercizio venatorio avviene secondo gli orari previsti dal tesserino regionale.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

E) Caccia in forma esclusiva

Al fine di alleggerire la pressione venatoria, di rafforzare il concetto di legame cacciatore-territorio e di promuovere una maggiore conoscenza della fauna selvatica e delle relative forme di caccia l'esercizio venatorio deve essere svolto nelle forme (specializzazioni) di seguito indicate:

- 1) caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona di Minor Tutela. I cacciatori di Ungulati nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 20 novembre 2011, in Zona di Minor Tutela, e tra domenica 2 ottobre e domenica 6 novembre 2011, in Zona di Maggior Tutela, fino all'avvenuto prelievo dei capi di Ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica e all'interno dei periodi di caccia all'ungulato;

- 2) caccia con cane segugio alla Lepre comune, al Coniglio selvatico e alla volpe (anche con il cane da tana), e senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria e solo in Zona di Minor Tutela.
- 3) caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (Gallo forcello e Coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la Lepre comune) ed all'avifauna migratoria ed alla volpe.
- 4) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la Lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona di Minor Tutela.
- 5) caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane (dgr 19 luglio 1994, n. 5/54912);
- 6) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

F) Contributi di gestione

I contributi di gestione ed i relativi importi sono da definirsi dai Comitati di Gestione ai sensi dell'art. 32 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti nei comuni di Bellano, Parlasco, Taceno, Primaluna, Cortenova e Introbio hanno diritto alla scelta di una specializzazione in uno dei due comprensori Alpi o Prealpi lecchesi, definito "prioritario" e nel quale l'attività venatoria è svolta secondo le comuni disposizioni e possono, a partire dall'apertura della caccia, esercitare il prelievo dell'avifauna migratoria senza l'uso del cane anche nei territori della Zona di Minor Tutela dei predetti comuni ricadenti nell'altro Comprensorio, definito "secondario". A tal fine i cacciatori versano al Comprensorio secondario la quota di € 51,65=. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 2 della l.r. 26/1993.

G) Tesserino

A seguito dell'accettazione della domanda d'iscrizione, al cacciatore che esercita la caccia vagante è rilasciato l'apposito tesserino inserto predisposto di concerto con l'Amministrazione Provinciale recante l'indicazione del Comprensorio assegnato e della specializzazione scelta; il tesserino inserto dovrà essere allegato al tesserino regionale unitamente alla ricevuta del versamento dei contributi.

Il cacciatore ha l'obbligo di compilare il tesserino inserto in ogni sua parte e, ove previsto, di annotare negli appositi spazi il numero dei capi prelevati e l'orario di abbattimento.

H) Limitazioni al prelievo venatorio

- Nella stagione venatoria 2011-2012 sulla base dei dati raccolti con i censimenti sarà articolato per Comprensori Alpini e/o Settori di caccia il piano di prelievo delle seguenti specie: Gallo forcello, Coturnice, Lepre, Camoscio, Capriolo, Muflone, Cinghiale e Cervo.

Il prelievo delle specie di tipica alpina e della Lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal Comitato di Gestione.

La caccia alla Lepre comune sarà interrotta dall'Amministrazione Provinciale nel caso in cui sia completato il piano di prelievo programmato o nel caso che, a seguito di opportuni censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.

Al carniere personale sono applicati i seguenti limiti, complessivi e giornalieri.

- Lepre comune:	5 capi annui	1 capo giornaliero
- Ungulati:	secondo assegnazione personale	2 capi giornalieri per specie
- Starna, Fagiano, Volpe e altre specie stanziali:	senza limite annuo	2 capi giornalieri complessivi
- avifauna migratoria:	senza limite annuo 10 capi tra palmipedi e trampolieri e 2 sole beccacce.	30 capi giornalieri, con il limite di
- tipica fauna alpina:	4 capi complessivi stagionali, senza distinzione di specie. 1 capo giornaliero tra Gallo forcello e Coturnice.	

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona di Maggior Tutela dei singoli Comprensori Alpi e Prealpi è vietata l'attività venatoria a tutta l'avifauna; può invece essere effettuato il prelievo degli Ungulati, della Lepre comune e della Volpe; per la caccia di queste ultime due specie possono essere utilizzati solo i "Segugi".

I) Divieti e disposizioni particolari

- È vietato liberare fauna all'interno della zona di maggior tutela.
- E' vietato l'uso del cane segugio per la caccia agli Ungulati.
- Su tutto il territorio provinciale è vietata la caccia alla Pernice bianca ed alla Lepre bianca.

- In tutto il territorio del Comprensorio Alpino di Caccia "Prealpi lecchesi", è vietato il prelievo della femmina di fagiano, così come disposto con la deliberazione n. 1 del 25.03.2011 dall'Assemblea dei soci del CAC stesso.
- Nel Comprensorio Penisola Lariana è vietata la caccia alla Coturnice e al Gallo forcello.
- Per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore d'appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai Comitati di Gestione.

I capi di Gallo forcello e Coturnice abbattuti dovranno obbligatoriamente essere segnalati dai responsabili di Settore, anche telefonicamente, all'Ufficio Caccia Provinciale (tel. 0341-295.258 - 259) entro le ore 12.30 del giorno successivo al prelievo. Nelle giornate di lunedì e giovedì la Provincia di Lecco provvederà ad effettuare il controllo dei capi abbattuti, sia ai fini della verifica del prelievo sia ai fini statistici. Tale controllo sarà organizzato presso i centri di raccolta Ungulati secondo un calendario reso noto contestualmente al piano di prelievo della tipica fauna alpina.

La presentazione dei capi abbattuti ai punti di controllo è obbligatoria.

Nei Comprensori Alpini è vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Nessun gruppo potrà avere più di 6 cani e non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.

- Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l'utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato dalle autorità competenti.
- Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona di Maggior Tutela dei Comprensori Alpini Lecchesi non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per la restante rete viabilistica minore è comunque fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti.

3) ADDESTRAMENTO CANI

A) Norme comuni

L'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti solo nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino nel quale si è iscritti. In tutta la Zona di Maggior Tutela della provincia di Lecco e nella Zona di Minor Tutela del Comprensorio Prealpi l'allenamento e l'addestramento sono vincolati al settore di appartenenza.

Restano esclusi i terreni in attualità di coltivazione e quelli recentemente rimboschiti e regolarmente tabellati, nonché le Oasi di protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Tutela e le Zone Speciali di cui all'art 1 comma 5 l. 157/92.

Il cacciatore che intende praticare l'addestramento e l'allenamento dei cani deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto con l'indicazione dell'Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di iscrizione, unitamente alle ricevute del versamento.

B) Ambito di caccia Meratese

Al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio libero dell'ATC Meratese, è consentito a partire da giovedì 18 agosto fino a giovedì 15 settembre secondo il seguente calendario:

- giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 1), così come specificato al punto 1 paragrafo C).
- mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, potranno addestrare coloro che hanno scelto le specializzazioni 2), 3) e 4), così come specificate al punto 1 paragrafo D).

C) Zona Alpi

In Zona di Minor Tutela, al fine di consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale e per garantire una maggiore tutela delle produzioni agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani in territorio libero è consentito unicamente da domenica 28 agosto a mercoledì 14 settembre nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona di Minor Tutela deve effettuare l'allenamento, e l'addestramento, dei cani esclusivamente in detta zona.

In **Zona di Maggior Tutela** è consentito addestrare il cane unicamente nei giorni 14, 18, 21, 25 e 28 settembre 2011, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

È vietato inoltre l'addestramento dei cani segugi in Zona di Maggior Tutela.

Esclusivamente in Zona di Minor Tutela e nei giorni consentiti, coloro che praticano la caccia al Gallo forcello ed alla Coturnice, possono addestrare il cane senza aver ritirato il tesserino inserto e quindi senza aver versato la quota integrativa per la specializzazione. Il tesserino inserto sarà sostituito per il periodo compreso tra domenica

28 agosto e mercoledì 14 settembre da un documento, rilasciato dalla Provincia di Lecco. Oltre questo periodo, ogni cacciatore dovrà obbligatoriamente scegliere fra le specializzazioni «caccia alla fauna tipica alpina», «caccia all'avifauna ripopolabile» o «caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane» e dovrà quindi munirsi del tesserino inserto previo versamento della quota integrativa.

Il pagamento della quota integrativa per la caccia alla tipica fauna alpina ed il ritiro del tesserino inserto devono essere effettuati entro e non oltre sabato 17 settembre, pena l'esclusione definitiva dalla suddetta specializzazione.

D) Addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi

L'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi può essere effettuato a partire dal 1 febbraio di ogni anno fino all'inizio dell'addestramento ordinario, con l'esclusione dei mesi di aprile e maggio; ai sensi degli art. 51, comma 2 e art. 27, commi 5 e 6, l.r. 26/93 l'addestramento può avvenire unicamente in aree stabilite dalla Provincia di Lecco.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nell'Ambito Territoriale di Caccia o nel Comprensorio Alpino o nel quale ci si è iscritti per la stagione venatoria 2011-2012. Coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco non vi cacciano, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del r.r. n. 16/2003, possono addestrare nel CA o nell'ATC di residenza.

Nell'Ambito di Caccia Meratese l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie.

Nei Comprensori Alpini l'addestramento è consentito unicamente:

1. in Comune di Colico, solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini:
 - a. dal Ponte di Chiuso, si segue il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso;
 - b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino ad incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
3. in comune di Lecco, dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Derviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.

Nelle predette aree alpine l'addestramento può essere effettuato esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm..

I cacciatori, durante l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, devono portare un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

4) Norme Finali

A) Mezzi di caccia

Come precisato dalla l. 157/92 e dalla l.r. 26/93.

In applicazione della Direttiva Comunitaria volta a inibire l'uso di munizioni di piombo all'interno delle zone umide e nelle loro vicinanze, è vietato l'uso di pallini di piombo nella Zona a Caccia Speciale n. 6) Lago di Annone, la cui cartografia di dettaglio è distribuita dal Comitato di Gestione dell'ATC "Meratese".

B) Ammissione (ai sensi dell'art. 33 e 34 l.r. 26/93)

AT / CA	Indice	TASP	Posti caccia teorici
Ambito Territoriale di Caccia Meratese	19,01	15.512 ha	816
Comprensorio Alpino Alpi Lecchesi	49,49	14.778 ha	299
Comprensorio Alpino Prealpi Lecchesi	49,49	20.573ha	416
Comprensorio Alpino Penisola Lariana	49,49	2.307 ha	47

C) Norme comuni

È vietato lasciare vagare incustoditi, o fuori controllo, cani di qualsiasi razza o incrocio nei luoghi in cui possono arrecare danno o disturbo alla fauna selvatica o alle coltivazioni.

È fatto obbligo a tutti i possessori di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile ed inamovibile all'esterno dei capanni di cui sono titolari, il numero di riconoscimento del capanno, riportato sull'autorizzazione.

Dal 1 ottobre al 30 novembre 2011, la Provincia, avendo già acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, autorizza l'esercizio venatorio da appostamento fisso per ulteriori due giornate settimanali, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

Su tutto il territorio provinciale è vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Muflone, Gallo forcello, Cesena e Tordo sassello; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle Comunità Montane è possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso la Cesena ed il Tordo Sassello.

Durante la caccia da appostamento fisso è possibile l'uso del cane da riporto per il solo recupero dei capi feriti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente calendario venatorio integrativo, valgono le disposizioni indicate nel Calendario Venatorio Regionale, nelle vigenti leggi statali e regionali e nel regolamento regionale n 16 del 04.08.2003, ivi comprese le norme sanitarie.

Ad ogni cacciatore che nella medesima giornata venatoria prelevi un capo e lo depositi quindi in una località diversa da quella ove poi torna ad effettuare l'esercizio dell'attività venatoria, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella del tesserino regionale già contrassegnata all'atto del prelievo.

Il cacciatore, prima di trasportare i capi abbattuti al di fuori dell'appostamento fisso di caccia deve annotare sul tesserino regionale il numero di capi fino a quel momento abbattuti.

È sempre vietato l'abbattimento di: Passero, Passera mattugia Passero oltremontano e Storno (D.P.C.M. 21 marzo 1997), del Fringuello e della Peppola (D.P.C..M. 22 novembre 1993), escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1 della l. 157/92.

Nel caso in cui la Regione Lombardia ne dovesse consentire l'abbattimento in deroga alle leggi vigenti, la caccia dovrà essere svolta secondo le disposizioni emanate dalla Regione stessa.

Su tutto il territorio della provincia è vietata l'immissione e la caccia di tutte le specie e sottospecie alloctone ed in particolare di: Minilepre, Colino della virginia e Pernice rossa.

Fanno eccezione il Muflone ed il Cinghiale, di cui è comunque vietata l'immissione ma che sono oggetto di caccia unicamente nel Comprensorio Alpino "Penisola Lariana".

Durante l'azione venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione della Zona Alpi ove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli Ungulati rilasciato dal Comprensorio di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- usare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con contenitore di carica ad apertura ritardata ovvero a lunga gittata tipo over 100 metri o assimilabili;

È fatto obbligo a tutti i cacciatori di consegnare ai soggetti preposti alla vigilanza venatoria le munizioni portate sul luogo di caccia. Qualora lo ritenessero necessario, gli addetti alla vigilanza possono trattenere le munizioni e trasportarle presso i propri uffici per i successivi controlli i quali possono comportare anche l'apertura delle cartucce.

C) Comprensorio Alpino di Caccia Interprovinciale «Penisola Lariana»

Con esclusione della caccia agli Ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del Comprensorio Penisola Lariana, vige il calendario venatorio integrativo per la stagione di caccia 2011-2012 della Provincia di Como.

D) Valichi Montani (l.r. 26/1993, art 43, comma 3) e Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione (l.r. 26/1993, art 1, comma 4)

Nel territorio della Zona faunistica della Alpi e dell'ATC Meratese sono individuate le seguenti Zone di Protezione delle rotte migratorie:

- Oasi di Protezione La Passata;
- Oasi di Protezione Pertusio
- Oasi di Protezione Garavina;
- Parco Naturale Adda Nord.
- Parco Naturale Valle del Lambro.

E) Zone a Gestione Venatoria differenziata

Ai sensi dell'art. 27 comma 9 e dell'art. 34 comma 1 lett. d) sono istituite le seguenti Zone a Gestione Venatoria differenziata:

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali (Prealpi Lecchesi), limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona di Maggior Tutela è vietata la caccia alla lepre.
- nella zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), nelle Alpi Lecchesi, è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati;
- nelle zone speciali delle Prealpi Lecchesi Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia ad esclusione di quella agli Ungulati; nella seconda zona è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario Venatorio provinciale della stagione di caccia 2007/2008; in questa Zona speciale non sono autorizzabili variazioni della posizione del capanno.
- nelle zone speciali Morterone e Butteri (Prealpi Lecchesi) è vietata ogni forma di caccia ad eccezione di quella agli Ungulati. E' inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire da domenica 02 ottobre a domenica 20 novembre 2011.

5) CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

CRITERI DI PROTEZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZPS)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della Lombardia del 18 giugno 2008 n. 17, anche nella provincia di Lecco devono essere applicate le seguenti misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) presenti nel territorio regionale.

Le disposizioni sotto riportate sono contenute nel D.M. 17 ottobre 2007 : "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)"

Divieti generali validi per tutte le ZPS:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli Ungulati;
- effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas Penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chioropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione:

- esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Divieti da applicare solo nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:

- esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

Per quanto riguarda nello specifico il territorio della Provincia di Lecco, si informa che sono presenti 5 ZPS le quali, ai fine dell'applicazione dei precedenti divieti, hanno le caratteristiche di sotto riportate:

Nome ZPS	Tipologia	Inclusa in un 'area a caccia chiusa.	Vi si pratica la caccia.
Grigne	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini	Parzialmente	Si, nella maggior parte della ZPS
Monte Barro	Ambienti aperti e Ambienti forestali alpini nonché Valichi Montani	Interamente	no
Triangolo Lariano	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Parzialmente	Si, in una parte della ZPS
Monte Resegone	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Interamente	no
Costa del Pallio	Ambienti aperti e ambienti forestali alpini	Interamente	no